

**DOMENICO
FALZONE**
CN = FALZONE
DOMENICO
C = IT

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE
DELL'UDIENZA DA REMOTO
NELLE CAUSE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
OBBLIGATORIA**

Tra i sottoscritti Dr.ssa Miriam D'Amore, quale Presidente Vicario del Tribunale di Gela, Avv. Maria Antonia Giordano, quale Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Gela, Avv. Rochelio Pizzardi, quale Presidente della Camera Civile "G. Alma" di Gela, e Dott. Domenico Falzone, quale Direttore dell'I.N.P.S., sede provinciale di Caltanissetta;
Visto il D.L. 17/3/2020 n° 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19";

Visto il D.L. 8.3.2020 n° 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Vista la Direttiva del 16/3/2020 della Direzione Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia e la circolare del CSM prot. num. P5102/2020 del 27.3.2020, che rappresenta la necessità di "coinvolgere l'avvocatura, le forze di polizia, l'amministrazione penitenziaria, predisponendo protocolli che disciplinano lo svolgimento delle udienze, con partecipazione a distanza" per l'eventuale trattazione delle udienze da remoto;

Visto il D.L. 23/2020 con cui è stata modificata la sospensione prevista dagli artt. 83 commi 1 e 2 D.L. n° 18/2020, prorogando il termine della fase 1 dal 15.4.2020 all'11.5.2020;

visto il testo in vigore dall'1.5.2020 dell'art. 83 D.L. 17.3.2018 n° 20 convertito con modificazioni nella Legge 24.4.2020 n° 27, come ulteriormente modificata dal D.L. 30.4.2020 n° 28, che disciplina la cd. fase 2;

Preso atto della normativa introdotta a seguito dell'emergenza



epidemiologica in atto, e segnatamente, delle disposizioni per i processi civili di cui all'art. 83 D.L. 18/2020;

Preso atto delle linee guida redatte dal Presidente S.E. Dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi, previa interlocuzione con i Consigli dell'Ordine, le Camere Penali e le Camere Civili, nonché con i Procuratori della Repubblica e i Presidenti dei Tribunali del distretto per garantire una disciplina uniforme;

Vista la circolare del Ministero della Giustizia avente ad *oggetto "Prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus-informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive in tema di organizzazione per avvio cd. fase due del 3.5.2020"*.

richiamati, per quanto ancora vigenti, i precedenti provvedimenti della Presidenza del Tribunale di Gela del 10.3.2020, del 16.3.2020 e del 19.3.2020, nonché il nuovo protocollo d'intesa con l'Ordine degli Avvocati in data 16.4.2020;

Sentiti i Magistrati e gli Avvocati in data 6.5.2020 dopo le ultime richiamate modifiche legislative; Visto il Protocollo d'intesa Distrettuale riguardante *lo svolgimento delle udienze mediante sistemi di video conferenza o collegamenti da remoto* del Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta recentemente stipulato;

Viste le linee guida firmate congiuntamente da S.E. il Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta e da S.E. il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello;

Viste le linee guida generali adottate dalla Presidenza del Tribunale di Gela in data 07.05.2020;

Ritenuto che, nell'attuale persistenza dell'emergenza epidemiologica, occorre adottare delle modalità di gestione dell'udienza che, anche per la fase successiva all'11.05.2020 e sino al 31.07.2020, contemperino il principio di precauzione con quello di efficienza della risposta giurisdizionale;

Che appare opportuna una ripresa immediata dell'attività processuale con specifico riferimento alla materia della previdenza ed assistenza



obbligatoria, stante la necessità di assicurare la tutela dei relativi diritti anche in questa fase emergenziale;

Che, per favorire l'effettività della ripresa in questa fase è necessaria, per il periodo 11.05.2020 – 31.07.2020 e, comunque, sino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica, per lo svolgimento delle udienze, la conferma delle modalità di trattazione telematica di cui all'art. 83 comma 7 lettera f) del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, nel testo in vigore dall'1.5.2020 a seguito delle modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione (che, con lettera *h bis*, ha esteso la possibilità di accedere da remoto anche agli ausiliari del giudice), con udienza in videoconferenza e con utilizzo del programma "Microsoft Teams", nonché delle modalità di trattazione telematica di cui all'art. 83 comma 7 lettera h) del predetto Decreto Legge per i procedimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori (c.d. udienza cartolare), rimettendo comunque al Magistrato assegnatario del fascicolo il compito di scegliere e comunicare con congruo anticipo le modalità di trattazione del procedimento;


SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto in videoconferenza.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento, che farà comunicare con almeno cinque giorni di preavviso, dalla cancelleria ai procuratori delle parti e agli ausiliari, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

3. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire



l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

4. I procuratori delle parti e gli ausiliari depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato; i procuratori delle parti hanno facoltà di nominare propri sostituti per l'udienza ai quali provvederanno ad inoltrare il provvedimento contenente il link del collegamento. In tal caso, i procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo telematico nota ove si avrà cura di specificare il recapito telefonico e l'indirizzo mail del sostituto.

5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati;

6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto";

2. Svolgimento dell'udienza da remoto in videoconferenza.

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) delle parti e degli ausiliari, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice- e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT;

7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa.

3. Attività preliminari all'udienza tramite trattazione scritta

1) Il giudice può disporre che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti



le sole istanze e conclusioni;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1);

4) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

5) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

Gela, li

IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE DI GELA

Dott.ssa Miriam D'Amore

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GELA

Avv. Maria Antonia Giordano

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA CIVILE

Avv. Rochelio Pizzardi

**IL DIRETTORE DELL'I.N.P.S., SEDE PROVINCIALE DI
CALTANISSETTA**

Dott. Domenico Falzone